

Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e adozione.

(OAMin)

Modifica del2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione è modificata come segue:

Titolo e titolo abbreviato

Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione

(Ordinanza sull'affiliazione, OAMin)

Ingresso

visto l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)²;
visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri;
in esecuzione della Convenzione del 20 novembre 1989⁴ sui diritti del fanciullo;
in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996⁵ sulla protezione dei minori,

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «minorenni» è sostituita con «minori».

Art. 1 rubrica, cpv. 3 lett. a e cpv. 4

Principi

³ Sono riservate:

1 RS 211.222.338

2 RS 210

3 RS 142.20

4 RS 0.107

5 RS 0.211.231.011

- a. le competenze dei genitori, dell'autorità di protezione dei minori e della giustizia penale minorile;

⁴ Non è richiesta un'autorizzazione per accudire e collocare minori nell'ambito di programmi di scambio, soggiorni alla pari e simili soggiorni fuori dalla casa dei genitori, che non sono ordinati da un'autorità.

Art. 1a Bene del minore

¹ Nel decidere se concedere o revocare un'autorizzazione nonché nell'esercizio della vigilanza il bene del minore deve essere tenuto in massima considerazione.

² L'autorità di protezione dei minori assicura che il minore accudito presso una famiglia affiliante o in un istituto:

- a. venga informato, conformemente alla sua età, circa i propri diritti, in particolare procedurali;
- b. in caso di domande o problemi, possa rivolgersi a una persona di fiducia, assegnatagli a tale scopo;
- c. partecipi, conformemente alla sua età, a tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita.

Art. 2 Autorità competente

¹ L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, la ricezione delle comunicazioni e l'esercizio della vigilanza (detta qui di seguito autorità) è:

- a. in materia di accoglimento in una famiglia, in istituti e a giornata, l'autorità di protezione dei minori del luogo del collocamento del minore;
- b. per l'offerta di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia, un'autorità centrale cantonale designata dal Cantone nella sede o nel Cantone di domicilio del fornitore.

² I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a:

- a. in materia di accoglimento in famiglia e in istituti, ad altre autorità cantonali o comunali idonee;
- b. in materia di accoglimento diurno, ad altre autorità o servizi cantonali o comunali idonei.

Art. 2a Relazioni internazionali

¹ L'autorità competente può ordinare il collocamento a tempo determinato degli affiliandi presso famiglie o istituti all'estero se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'autorità competente ha designato una persona di fiducia in Svizzera a cui il minore accudito all'estero può rivolgersi in caso di domande o problemi;

- b. prima del collocamento, l'autorità competente coinvolge l'autorità centrale dei Cantoni di cui all'articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 2007⁶ sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA) e ottiene il consenso per il collocamento dall'autorità straniera competente in materia;
- c. le famiglie affilianti o gli istituti all'estero dispongono di un'autorizzazione della competente autorità straniera e sono sottoposti alla sua vigilanza.

² Se il minore è accolto da parenti o da persone prossime con domicilio all'estero designate dai propri genitori, è possibile in singoli casi derogare alle condizioni se l'autorità competente ha previamente accertato che il bene del minore non è compromesso.

Art. 3 cpv. 2 lett. a

² È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto:

- a. adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza di genitori affilianti ed esperti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti;

Art. 4 Obbligo d'autorizzazione

¹ Chi accoglie nella propria economia domestica un minore a scopo di affiliazione deve essere autorizzato dall'autorità, se il minore è accolto:

- a. per più di un mese dietro compenso; oppure
- b. per più di tre mesi a titolo gratuito.

² Chi accoglie regolarmente nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, dei minori nell'ambito di interventi in situazioni di crisi deve esserne autorizzato indipendentemente dalla durata del provvedimento.

³ L'obbligo d'autorizzazione sussiste anche:

- a. se il collocamento del minore è ordinato da un'autorità;
- b. se il minore non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.

Art. 8a Autorità cantonale competente in materia di migrazione

¹ L'autorità trasmette all'autorità cantonale competente in materia di migrazione l'autorizzazione per l'accoglimento di un minore straniero che abbia vissuto finora all'estero, con il proprio rapporto sulla famiglia affiliante.

² L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all'autorità.

Art. 10 Vigilanza

¹ Un esperto designato dall'autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta l'anno, e redige un verbale delle visite.

² L'esperto accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di affiliazione; consiglia i genitori affilianti in caso di necessità.

³ L'autorità vigila affinché sia debitamente regolata la rappresentanza legale del minore e quest'ultimo partecipi, conformemente alla sua età, alle decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita.

Art. 11 cpv. 2 e 3

² Se tale invito risulta vano, l'autorità ne informa l'autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore.

³ Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità ritira subito il minore, informandone l'autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove.

Art. 13 cpv. 2 lett. b e d nonché cpv. 4

² Non soggiacciono ad autorizzazione:

- b. *abrogato*
- d. *abrogato*

⁴ Agli istituti che offrono servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia si applicano inoltre gli articoli 20a-20f.

Art. 16a Nuovo collocamento

¹ Un istituto può procedere al nuovo collocamento presso una famiglia affiliante o un altro istituto dei minori accolti, se:

- a. la famiglia affiliante o l'altro istituto dispone di un'autorizzazione e soggiace a vigilanza;
- b. la persona o l'autorità che ha disposto il collocamento in istituto ha approvato il nuovo collocamento; e
- c. il minore è stato reso partecipe della decisione conformemente alla sua età.

² Ai nuovi collocamenti all'estero si applica inoltre l'articolo 2a.

³ I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche ai collocamenti regolari durante il fine settimana o i periodi di vacanza.

Art. 20 cpv. 3

³ Ove tali provvedimenti risultino vani, oppure appaiano insufficienti sin dall'inizio, l'autorità revoca l'autorizzazione, prende tempestivamente le disposizioni necessarie alla chiusura dell'istituto e aiuta, se del caso, a collocare altrove i minorenni; se vi è pericolo nel ritardo l'autorità decide immediatamente le misure necessarie.

Titolo prima dell'art. 20a

Sezione 4a: Offerta di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia

Art. 20a Obbligo di comunicazione

Soggiace all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'autorità centrale cantonale e alla sua vigilanza, chi dietro compenso o a titolo gratuito offre servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia (fornitore), in particolare chi:

- a. svolge attività di mediazione per collocare i minori presso famiglie affilianti;
- b. segue il rapporto di affiliazione dal punto di vista sociopedagogico;
- c. offre possibilità di formazione e perfezionamento ai genitori affilianti; oppure
- d. fornisce consulenze e terapie per gli affiliati.

Art. 20b Comunicazione

¹La comunicazione dei fornitori deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. scopo, forma giuridica e, nel caso di persone giuridiche, statuto e organi;
- b. generalità e qualifiche professionali delle persone incaricate della fornitura dei servizi;
- c. estratto del casellario giudiziale delle persone preposte alla gestione e una loro dichiarazione secondo la quale le persone incaricate della fornitura dei servizi sono sottoposte a pertinente verifica al momento dell'entrata in servizio e una volta l'anno per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- d. progetto relativo alle prestazioni offerte; nel progetto occorre illustrare in particolare la disponibilità delle risorse di personale e finanziarie necessarie per i servizi offerti;
- e. indicazioni dettagliate sulle tariffe dei servizi offerti.

²La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dall'avvio dell'attività.

Art. 20c Modificazione delle circostanze

¹I fornitori devono comunicare senza indugio e spontaneamente alle autorità modificazioni rilevanti dell'attività, in particolare quelle soggette all'obbligo di comunicazione.

²Devono essere comunicati in particolare:

- a. importanti cambiamenti concernenti lo statuto, l'organizzazione, l'attività e il progetto;
- b. sostituzioni delle persone preposte alla gestione;

- c. l'ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell'attività;

Art. 20d Tenuta delle liste

¹ I fornitori tengono liste riportanti:

- a. le famiglie affilianti con cui collaborano e per cui svolgono attività di mediazione;
- b. i minori a cui hanno procurato un posto a scopo di affiliazione.

² Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:

- a. generalità dei genitori affilianti;
- b. generalità del minore;
- c. generalità dei genitori del minore;
- d. data del collocamento, di un eventuale nuovo collocamento o ricollocamento nella famiglia precedente nonché della fine del collocamento presso terzi.

³ Se l'attività comprende anche i servizi di cui all'articolo 20a lettere b-d, le liste devono contenere anche le seguenti indicazioni:

- a. osservazioni e disposizioni mediche relative al posto o alla situazione di affiliazione;
- b. eventi particolari;
- c. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita degli affiliati e la loro opinione al riguardo.

⁴ Le liste vanno consegnate annualmente alle autorità.

⁵ L'autorità può richiedere ulteriori documenti e informazioni.

Art. 20e Vigilanza

¹ L'autorità verifica annualmente le liste dei fornitori ed eventuali ulteriori documenti richiesti. Redige un verbale delle attività di vigilanza.

² L'autorità valuta in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui e richieste di informazioni, l'attività svolta.

Art. 20f Misure di vigilanza

¹ Se nell'ambito della vigilanza l'autorità rileva delle lacune nello svolgimento dell'attività che possono mettere a rischio il bene dell'affiliato, ordina misure atte a rimediare a tali lacune.

² Se il fornitore non tiene conto delle prescrizioni dell'autorità mettendo così in pericolo il bene dell'affiliato, l'autorità può temporaneamente vietare l'esercizio dell'attività.

³ Questa misura si applica solo fintanto che il fornitore non dimostri che le lacune riscontrate sono state colmate.

⁴ Se l'autorità vieta l'esercizio dell'attività, informa:

- a. le famiglie affilianti che hanno collaborato con il fornitore;
- b. le autorità di protezione dei minori interessate o, se il minore non è stato collocato su decisione di un'autorità, il detentore dell'autorità parentale o della custodia parentale; e
- c. le altre autorità cantonali di vigilanza.

Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d

¹ L'autorità tiene inserti:

- d. sui fornitori di prestazioni nell'ambito dell'accoglimento in famiglia, con le seguenti indicazioni: generalità delle persone preposte alla gestione; generalità dei genitori affilianti con cui sussiste una collaborazione; generalità dei minori a cui è stato procurato un posto o che sono stati collocati; risultati dell'attività di sorveglianza e eventuali misure.

Art. 23 cpv. 1

¹ Il controllo degli abitanti del Comune comunica all'autorità l'arrivo di minori che non vivono presso i propri genitori.

Art. 27 cpv. 1

¹ Contro le decisioni emanate dall'autorità di protezione dei minori in applicazione della presente ordinanza, è dato ricorso al giudice competente (art. 450 CC).

Art. 29a Disposizione transitoria relativa alla modifica del

¹ Per i rapporti di affiliazione che giusta il diritto anteriore non soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede invece un'autorizzazione, la domanda d'autorizzazione deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2013. I rapporti di affiliazione esistenti continuano a essere ammessi fino a quando l'autorità avrà deciso in merito alla domanda.

² L'autorità di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b è istituita al 1° gennaio 2014.

³ Nel momento in cui è istituita tale autorità, i fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia devono comunicare la propria attività al Cantone in cui hanno sede o domicilio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

GG/MM/2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova